



Sentenza n. 143/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

dr. Antonio D'AMATO **Presidente (relatore)**

dr. Pierpaolo GRASSO **Consigliere**

dr. Giovanni NATALI **Primo Referendario**

ha emesso la seguente:

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 38007 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale con atto di citazione depositato in data 5 novembre 2025 nei confronti di:

Giovanni Greco, nato a Scorrano (LE) il 05.03.1963, C.F.

GRCGNN63C05I549C, residente in Nociglia (LE), alla via Tevere n. 51,

rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Massimiliano

Musio (C.F. MSUMSM77A04L419I - pec:

musio.massimiliano@ordavvle.legalmail.it) con domicilio digitale

eletto presso la P.E.C. del predetto avvocato come risultante dai

Registri di Giustizia.

Visto il decreto n. 2/2026 di questa Sezione, depositato in data 26

febbraio 2026;

Vista la documentazione contabile depositata dal convenuto;

	Uditi nell'udienza camerale del 10 giugno 2026, con l'assistenza del	
	Segretario dr.ssa Maria Teresa Savino, il Presidente relatore, il	
	rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto	
	Procuratore Generale dr. Pierlorenzo Campa, nessuno comparso per il	
	convenuto.	
	Data per letta la relazione di causa per ragioni di contingentamento dei	
	tempi di discussione del giudizio.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	I. Con atto di citazione depositato in segreteria in data 5 novembre 2025,	
	ritualmente notificato, la Procura regionale ha convenuto in giudizio	
	GRECO Giovanni chiedendone la condanna al pagamento della somma	
	complessiva di €. 30.000,00 (trentamila/00) in favore del Ministero	
	dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Divisione Polizia	
	Amministrativa e Sociale della Questura di Lecce, oltre alla	
	rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo, agli interessi	
	legali dalla data di pubblicazione della emananda sentenza di	
	condanna e alle spese di giustizia.	
	II. Tale somma sarebbe relativa al danno all'immagine inflitto dal	
	Greco all'Amministrazione di appartenenza per effetto di una	
	condanna definitiva in sede penale (in tre gradi di giudizio) a seguito	
	di condotte costituenti la fattispecie delittuosa costituita dalla	
	istigazione alla corruzione ex art. 322, comma 2, c.p., “ <i>offuscando con</i>	
	<i>il proprio comportamento l'immagine e la credibilità dell'amministrazione di</i>	
	<i>appartenenza, anche in ragione della pervicacia con la quale veniva posta in</i>	
	2	

essere la condotta criminosa”.

III. Con memoria di costituzione depositata il 4 febbraio 2026, il convenuto (oltre che esporre le proprie tesi difensive) ha proposto, in via preliminare, istanza di definizione del presente giudizio con rito abbreviato, ai sensi dell’art. 130 c.g.c., mediante il versamento in favore dell’Amministrazione danneggiata dell’importo di €. 10.000,00 (diecimila/00), pari a un terzo del *quantum* richiesto in citazione dalla Procura, cui ha fatto seguito il deposito, in data 13 febbraio 2026, del parere reso dalla Procura in data 10 febbraio 2026, quindi successivamente al deposito della comparsa.

Il Pubblico Ministero si è espresso favorevolmente sull’ammissibilità dell’istanza presentata dal Greco Giovanni per la definizione del giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 130 c.g.c., e ciò perché “...la richiesta di rito abbreviato non incorre nell’ipotesi di inammissibilità di cui al comma 4, dell’art. 130 del c.g.c....” al fine di “....addivenire ad un pagamento certo ed in tempi brevi in favore dell’Ente danneggiato, mediante il versamento da parte del convenuto dell’importo di euro 10.000,00(diecimila/00)”.

IV. Con Decreto del Presidente della Sezione Giurisdizionale del 5 novembre 2025, il giudizio relativo all’istanza di definizione agevolata del procedimento è stato chiamato per la camera di consiglio del 25 febbraio 2026, a seguito della quale, con Decreto n. 2/2026, depositato in segreteria in data 26 febbraio 2026, l’istanza di applicazione del rito abbreviato è stata accolta con l’ammissione del convenuto a definire la propria posizione con il pagamento, entro trenta giorni, della somma di euro 10.000,00 (diecimila/00).

	Il giudizio è stato conseguentemente rinviato, ex art. 130, comma 7,	
	c.g.c., all'odierna camera di consiglio, nella quale il Pubblico Ministero	
	ha concordato in merito all'intervenuto espletamento delle formalità	
	previste dal rito speciale ed ha domandato la definizione del	
	procedimento.	
	Il tutto come da verbale di udienza.	
	La causa, quindi, è passata in decisione.	
	DIRITTO	
	1. Oggetto dell'esame di questa Sezione è l'applicabilità, richiesta dal	
	convenuto, della disciplina sul "rito abbreviato", introdotta dall'art. 130	
	del D.Lgs. n. 174/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 114/2019 (Codice	
	di Giustizia Contabile), secondo cui:	
	<i>"In alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di</i>	
	<i>responsabilità ed allo scopo di garantire l'incameramento certo ed immediato</i>	
	<i>di somme risarcitorie all'Erario, il convenuto in primo grado, acquisito il</i>	
	<i>previo e concorde parere del Pubblico Ministero, può presentare, a pena di</i>	
	<i>decadenza, nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla Sezione</i>	
	<i>giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio, mediante il</i>	
	<i>pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa</i>	
	<i>risarcitoria azionata in citazione"</i> (comma 1);	
	<i>"La richiesta di rito abbreviato è comunque inammissibile nei casi di doloso</i>	
	<i>arricchimento del danneggiante"</i> (comma 4);	
	<i>"Il Collegio, con decreto in camera di consiglio, sentite le parti, delibera in</i>	
	<i>merito alla richiesta, motivando in ordine alla congruità della somma proposta,</i>	
	<i>in ragione della gravità della condotta tenuta dal convenuto e dell'entità del</i>	
	4	

	danno” (comma 6);	
	“In caso di accoglimento della richiesta, il Collegio determina la somma dovuta	
	e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il	
	versamento. Ove non già fissata, stabilisce l’udienza in camera di consiglio	
	nella quale, sentite le parti, accerta l’avvenuto tempestivo e regolare	
	versamento, in unica soluzione, della somma determinata” (comma 7);	
	“Il Collegio definisce il giudizio con sentenza, provvedendo sulle spese”	
	(comma 8);	
	“La sentenza pronunciata in primo grado non è impugnabile” (comma 9);	
	“In caso di non accoglimento della richiesta, ovvero in caso di omesso	
	pagamento della somma fissata ai sensi del comma 7, il giudizio prosegue con	
	il rito ordinario” (comma 10).	
	2. Osserva il Collegio che non sussistono motivi per disattendere le	
	concordi conclusioni formulate dalle parti, stante il documentato e	
	tempestivo versamento da parte dell’istante della somma agevolata in	
	favore dell’ente danneggiato, in esecuzione del soprarichiamato	
	Decreto n. 2/2026 emesso ai sensi dell’art. 130, comma 6, del Codice di	
	Giustizia Contabile, onde il giudizio di che trattasi deve essere definito	
	ai sensi del successivo comma 8 dello stesso articolo.	
	Deve essere pertanto dichiarata la definizione del giudizio abbreviato	
	nei confronti del Sig. GRECO Giovanni, ai sensi dell’art.130, comma 8,	
	del codice di giustizia contabile.	
	Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, si pongono a carico	
	del convenuto, secondo il principio della soccombenza “virtuale”, in	
	quanto dagli elementi probatori in atti risulta con sufficiente evidenza	
	5	

la responsabilità per l'illecito ascritto.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, in
composizione collegiale, definitivamente pronunciando, definisce il
giudizio indicato in epigrafe, ai sensi dell'art. 130, comma 8, del Codice
di Giustizia Contabile.

Condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio quali
liquidate dalla Segreteria con nota a margine.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 10 giugno 2026.

Il Presidente Estensore

dr. Antonio D'Amato

(f.to digitalmente)

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 Agosto 2016 n. 174, le spese di giustizia
del presente giudizio sino a questa decisione si liquidano in € 202,80.

Depositata in Segreteria in data 17 giugno 2026

Il Funzionario

Maria Teresa Savino

(f.to digitalmente)